

CIRCOLARE N. 15
19 MARZO 2015

“Spesometro”

Scadenze di presentazione per la Comunicazione relativa all’anno 2014

© Copyright 2015 Acerbi & Associati®

L'art. 21 del D.L. n. 78/2010 (poi modificato dall'articolo 2 comma 6 del D.L. n. 16/2012) ha introdotto l'obbligo di comunicare all'Agenzia delle Entrate le **operazioni rilevanti ai fini Iva** (cd. "spesometro").

La comunicazione è dovuta per tutte le operazioni per le quali è previsto l'obbligo di emissione della fattura.

Per le sole operazioni per le quali non è previsto l'obbligo di emissione della fattura la comunicazione telematica deve essere effettuata qualora le operazioni stesse siano di importo non inferiore ad euro 3.600, comprensivo dell'IVA.

1. L'ambito soggettivo di applicazione

Sono obbligati alla comunicazione **tutti i soggetti passivi ai fini IVA** che effettuano operazioni rilevanti ai fini IVA.

Sono **esonerati** dall'obbligo di comunicazione i contribuenti che si sono avvalsi nel 2014 del regime di cui all'art. 27, primo e secondo comma del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 (regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità), lo Stato, le regioni, le province, i comuni e gli altri organismi di diritto pubblico nell'ambito di attività istituzionali diverse da quelle previste dall'art. 4 del D.P.R. 633/1972.

2. L'ambito oggettivo di applicazione

L'obbligo di comunicazione riguarda:

- **tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali c'è obbligo di emissione della fattura**, a prescindere dall'importo;
- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali **non c'è l'obbligo di emissione della fattura, se l'importo unitario dell'operazione è pari o superiore a 3.600 euro al lordo dell'Iva**;
- le operazioni in contanti legate al turismo di importo pari o superiore a mille euro, effettuate da chi esercita commercio al minuto e attività assimilate, o da agenzie di viaggi e turismo (i soggetti indicati agli articoli 22 e 74-ter del Dpr 633/1972), nei confronti delle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei paesi dell'Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo, che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato.

L'emissione della fattura, in sostituzione di altri documenti fiscali, determina, comunque, l'obbligo di comunicazione dell'operazione, a prescindere dal suo importo.

3. Le operazioni escluse dall'obbligo di comunicazione

Oltre alle operazioni irrilevanti ai fini IVA perché carenti di uno o più presupposti impositivi, **sono escluse** dall'obbligo di comunicazione ai fini dello "spesometro":

- le importazioni;
- le esportazioni di cui all'art. 8 comma 1 lett. a) e b) del D.P.R. n. 633/1972;
- le operazioni intracomunitarie, in quanto oggetto di dichiarazione ai fini INTRASTAT;
- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi c.d. black list;

- le operazioni oggetto di comunicazione obbligatoria all'Anagrafe tributaria (es. contratti di assicurazione, contratti di somministrazione di energia elettrica, acqua e gas, contratti di mutuo, atti di compravendita di immobili);
- i corrispettivi di importo pari o superiore ad euro 3.600 pagati da contribuenti non soggetti passivi con carte di credito, debito o prepagate emesse da gestori residenti o stabiliti (art. 21, comma 1-bis, D.L. n. 78/2010; Circolare n. 24/E/2011 par. 3.4; Provv. 02.08.2013 punto 4)
- le operazioni finanziarie esenti da IVA ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n. 633/1972);
- i passaggi interni di beni tra attività separate (art. 36 del D.P.R. n. 633/1972).

Non rientrano, invece, nell'esonero e vanno quindi comunicate:

- le cessioni a Città del Vaticano non imponibili ai sensi dell'art. 71 (Circolare n. 24/E/2011 par. 3.1);
- la fattura non imponibile ai sensi dell'art. 58 del D.L. n. 331/1993 emessa da IT1 su IT2 nel contesto di una triangolazione nazionale con consegna in altro Stato UE (Circolare n. 24/E/2011 par. 3.1. e 3.4);
- la fattura non imponibile ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 633/1972 emessa da IT1 su IT2 nel contesto di una triangolazione nazionale con consegna in altro Stato extra UE (in analogia al caso di cui sopra nonché a quanto precisato in occasione degli elenchi 2006/2007 dalla Circolare n. 53/E/2007 e, non da ultimo, per il fatto che IT2, il corrispondente acquisto, non pare possa esimersi dal comunicarlo). Si segnala, tuttavia, che letteralmente il provvedimento non escluderebbe l'esonero comunicativo anche per il caso in questione;
- le operazioni non imponibili ex art. 8/c (con dichiarazione d'intento) fatturate ad esportatori abituali (Circolare n. 24/E/2011 par. 3.1);
- le operazioni non imponibili ai sensi dell'art. 8-bis (Circolare n. 24/E/2011 par. 3.1);
- le operazioni non imponibili ai sensi dell'art. 9 relative ai servizi internazionali (Circolare n. 24/E/2011 par.3.1 e istruzioni – pag. 3 - del nuovo modello polivalente), con esclusione degli importi esclusi dalla base imponibile (come, ad esempio, per i diritti doganali);
- le cessioni nei confronti di viaggiatori stranieri non imponibili o imponibili ai sensi dell'art. 38- quater (Circolare n. 24/E/2011 par. 3.1), salva l'ipotesi di utilizzo del quadro TU per l'ipotesi di incassi in deroga ai limiti antiriciclaggio.

4. Come inviare la Comunicazione

La comunicazione – esclusivamente telematica - può essere effettuata inviando i dati in forma analitica o in forma aggregata. L'opzione è vincolante per l'intero contenuto della comunicazione, anche in caso di invio sostitutivo.

La Comunicazione deve essere effettuata utilizzando il modello di Comunicazione polivalente (al riguardo si può vedere la circolare di Studio n. 24 del 2013).

5. Termini di presentazione

La Comunicazione deve essere effettuata entro:

- il 10 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, da parte dei soggetti che effettuano la liquidazione IVA mensile;
- il 20 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, da parte degli altri soggetti.

Pertanto, **per il 2014**, i soggetti obbligati che effettuano la liquidazione Iva mensile trasmettono la comunicazione **entro il 10 aprile 2015**, mentre per gli altri soggetti il termine è il **20 aprile 2015**.

6. Alcuni chiarimenti contenuti nelle Istruzioni al modello di Comunicazione polivalente

Cessioni gratuite oggetto di autofattura: le cessioni gratuite di beni oggetto di autofatturazione rientranti nell'attività propria dell'impresa cedente, sono da comunicare con l'indicazione della partita IVA del cedente.

Fatture cointestate: le operazioni documentate da fatture cointestate devono essere comunicate per ognuno dei cointestatari.

Fatture ricevute da contribuenti che adottano il regime fiscale di vantaggio: l'operazione effettuata da un contribuente in regime fiscale di vantaggio, pur non recando addebito di imposta, è da considerare comunque rilevante e quindi soggetta a registrazione ai fini IVA, ed è pertanto da comprendere nella comunicazione.

Scheda carburante: dopo aver affermato che i soggetti che effettuano gli acquisti di carburante avvalendosi di carte di credito o bancomat, in applicazione della semplificazione riconosciuta con il D.L. n. 70/2011, sono esonerati dall'indicazione dei dati nel modello (in quanto tale onere compete ai soggetti che emettono tali strumenti), le istruzioni precisano che nei casi in cui permane la tenuta delle schede carburante il modello prevede la possibilità del soggetto obbligato alla comunicazione di riportarne i dati con le stesse modalità del documento riepilogativo.

Operazioni "black-list": nel nuovo frontespizio viene consentita l'indicazione della periodicità trimestrale di presentazione del modello, non presente nei tracciati di agosto (ancorché le richieste delle associazioni di categoria vadano nel senso dello spostamento alla cadenza annuale). Le istruzioni precisano che le (tutte) operazioni relative a cessioni di beni e prestazioni di servizi, effettuate o ricevute, registrate o soggette a registrazione, riguardanti operatori economici aventi sede, domicilio o residenza nei Paesi della cosiddetta black list non vanno comunicate con lo "spesometro" ma con l'apposito quadro BL con l'usuale periodicità mensile o trimestrale (per le operazioni con paesi black-list effettuate fino al mese di dicembre 2013 può continuare ad essere utilizzato l'attuale modello).

Un altro dubbio riguardava il fatto se anche gli acquisti da San Marino dovessero confluire nel quadro BL delle operazioni black list (essendo come è noto San Marino un paese a fiscalità privilegiata): le istruzioni sul punto precisano che gli acquisti da San Marino vanno "esclusivamente" comunicate utilizzando l'apposito quadro SE, e quindi pare di capire che nessuna duplicazione di dati deve verificarsi.

Esposizione dei dati analitica o aggregata: precisa il Prov. 02.08.2013 che la comunicazione può essere effettuata inviando i dati in forma analitica o in forma aggregata e che l'opzione è vincolante per l'intero contenuto della comunicazione. Tuttavia, l'opzione dell'invio dei dati in forma aggregata non è consentita per la comunicazione relativa ad acquisti da operatori economici sammarinesi, acquisti e cessioni da e nei confronti dei produttori agricoli e acquisti di beni e di prestazioni di servizi legate al turismo. Non appariva chiaro, quindi, se fosse consentito nei citati casi di comunicazione analitica obbligatoria, indicare le altre operazioni in modalità aggregata. Seppur per un caso diverso (operazioni di

noleggio e leasing) le istruzioni precisano che la esposizione in forma aggregata è consentita per le operazioni diverse da noleggio o leasing.

Operazioni legate al turismo: vanno comunicate nel quadro TU le operazioni legate al turismo di importo non inferiore ai 1.000 euro, soglia entro cui è in ogni caso ammesso l'uso del denaro contante, e fino ad un massimo di 15.000 euro: le istruzioni precisano che le operazioni superiori ai 15.000 Euro debbono essere comunicate nei quadri ordinari del modello.

Operazioni in "Reverse charge": le istruzioni alla compilazione del quadro FR precisano che la casella "reverse charge" va selezionata nelle ipotesi di cui all'art. 17 commi 5 e 6 del D.P.R. 633/1972 (acquisto di materiale d'oro e d'argento e le prestazioni di servizi rese nel settore edile da soggetti subappaltatori) e in quelle di cui all'art. 74 commi 7 e 8 (acquisti di rottami e metalli non ferrosi) dello stesso decreto. Viene pertanto indirettamente richiamata anche la lettera a-bis del citato comma 6 (reverse charge immobiliare) e quindi pare non si possa sostenere l'esclusione dalla comunicazione per i dati relativi alla cessione di immobili.

Acquisti di servizi da non residenti: le istruzioni al quadro SE precisano che lo stesso accoglie i dati relativi alle prestazioni di servizi documentate da fatture ricevute da soggetti extracomunitari di cui agli articoli da 7bis a 7septies del D.P.R. n. 633/1972. L'ampio richiamo (probabilmente inappropriato per gli articoli 7-sexies e 7-septies) vale a ricomprendere in questo quadro anche gli acquisti di beni in Italia fatturati dal rappresentante fiscale.

7. Modalità di presentazione

Per quanto riguarda le **modalità di presentazione**, la comunicazione deve essere trasmessa esclusivamente in via telematica:

- a) **direttamente** dal contribuente attraverso il servizio telematico Entratel ovvero il servizio telematico Fisconline
- b) **tramite intermediari abilitati**.

Lo Studio, intermediario abilitato per la trasmissione telematica delle dichiarazioni e comunicazioni fiscali all'Agenzia delle Entrate, fornisce ai propri Clienti il servizio di invio telematico del "Modello di Comunicazione polivalente" per comunicare i dati delle operazioni rilevanti ai fini IVA, cd. "spesometro".

8. Regime sanzionatorio

Nelle ipotesi di omissione delle Comunicazioni telematiche in esame, ovvero della loro effettuazione con dati incompleti o non veritieri, si applica la sanzione amministrativa da euro 258,00 a euro 2.065,00 euro.

E' possibile avvalersi del ravvedimento operoso.